

**ALLEGATO**

## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

(art. 15 legge 241/1990, art. 5, comma 6 d.lgs 50/2016)

### **REGIONE EMILIA ROMAGNA**

con sede in viale Aldo Moro, 52 – 40127 Bologna  
in persona del Presidente Stefano Bonaccini

### **REGIONE LIGURIA**

con sede in via Fieschi, 15 - 16121 Genova  
in persona del Presidente Giovanni Toti

### **REGIONE TOSCANA**

con sede in palazzo Strozzi Sacrati - piazza Duomo, 10 - 50122 Firenze  
rappresentata dal Presidente Enrico Rossi

### **COMUNE DI MODENA**

con sede in piazza Grande, 16 – 41121 Modena  
in persona del Sindaco Gian Carlo Muzzarelli

### **FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE**

con sede in via F. Busani, 14 – 41100 Modena  
in persona del Presidente Mauro Famigli

#### **VISTI**

- 1) l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- 2) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
- 3) la legge regionale Emilia-Romagna 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza);
- 4) la legge regionale Liguria 1 agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale);
- 5) la legge regionale Toscana 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale);

6) la deliberazione del Consiglio comunale di Modena del 1 marzo 2007, n. 12 (Trasformazione della “Scuola regionale specializzata di polizia locale S.R.L.” in Fondazione – Approvazione dello Statuto);

7) lo Statuto della Scuola interregionale di polizia locale con sede a Modena;

#### PREMESSO CHE

1) lo sviluppo delle politiche di sicurezza urbana rappresenta uno dei cardini dello sviluppo della civile ed ordinata convivenza nelle nostre città, che di fatto ne qualifica il livello della qualità della vita e quindi un corretto ed apprezzabile operato da parte di tutte le amministrazioni locali coinvolte;

2) le Regioni sono competenti in materia di Polizia amministrativa locale, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera h) della Costituzione;

3) al fine di realizzare al meglio lo sviluppo di tali competenze, le Regioni supportano il sistema dei servizi di polizia locale, afferenti direttamente ai Comuni, Unioni di comuni, Province e Città Metropolitana;

4) uno dei principali fondamenti del sistema dei servizi di polizia locale si ritrova nella selezione, preparazione e formazione all’esercizio al ruolo di coloro i quali ne faranno parte, ovvero gli addetti alla polizia locale;

5) per dare una risposta a questi temi, nell’ottobre 2008 è stata istituita la Fondazione di partecipazione Scuola Interregionale di Polizia Locale dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria come soci fondatori insieme al comune di Modena;

6) le leggi regionali sopracitate prevedono:

a) che ciascuna Regione assegni annualmente risorse alla Fondazione per finanziare le attività formative di proprio interesse (art. 10 bis l.r.T. 12/2006, art. 27 l.r. L. 31/2008, art. 18 quinquies l.r. ER 24/2003);

b) che la SIPL svolga attività formative del personale addetto alle strutture di polizia locale di ogni regione (art. 10 l.r.T. 12/2006, art. 25 l.r. L. 31/2008, artt. 18 bis e 18 quinquies l.r. ER 24/2003);

c) che la SIPL contribuisca anche al consolidamento e diffusione delle “esperienze innovative” sviluppate dalle strutture di Polizia locale e lo sviluppo di attività e progetti di ricerca (art. 10 bis l.r.T. 12/2006, art. 25 l.r. L. 31/2008, art. 18bis l.r. ER 24/2003);

d) la “diffusione di criteri omogenei di intervento nei diversi contesti regionali” (art. 10 bis, l.r.T. 12/2006, art. 25 l.r. L. 31/2008, art. 18bis l.r. ER 24/2003);

7) lo Statuto della Fondazione prevede che:

a) i suoi membri si dividano in Fondatori, Partecipanti e Aderenti;

- b) possono assumere la qualifica di partecipanti ed aderenti le istituzioni e gli enti pubblici che condividono le finalità della Fondazione;
- c) i partecipanti contribuiscono al fondo di dotazione ed esprimono un membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione; gli aderenti contribuiscono all'attività della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi solo mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali;
- d) il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque membri, tra cui il Presidente, di cui quattro nominati uno per ciascuno dai Fondatori e uno nominato dai Partecipanti;
- e) il fondo di gestione della Fondazione sia costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
  - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
  - da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
  - dai contributi dei Fondatori, dei Partecipanti e degli Aderenti;
  - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
- f) le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi;

8) la Fondazione SIPL, inoltre:

- a) non ha scopo di lucro e non può distribuire utili;
- b) sviluppa attività di formazione del personale, di ogni livello, appartenente alla Polizia locale ed esercita attività strumentali, accessorie e connesse per l'attuazione dei suoi fini;

9) l'articolo 5 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che "un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";

#### PRESO ATTO

1) che la Fondazione SIPL presenta nella sua struttura e composizione i requisiti necessari ai fini della qualificazione in termini di amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016 in quanto associazione di enti locali e di organismi partecipati esclusivamente da enti locali per lo svolgimento di attività funzionali al perseguimento di interessi pubblici comuni ai soci;

- 2) in specifico, la medesima Fondazione risulta possedere i requisiti dell'organismo di diritto pubblico visto che, in base alle clausole statutarie e alla documentazione esaminate, essa: 1) è stata costituita per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; 2) è dotata di personalità giuridica; 3) svolge un'attività finanziata con risorse pubbliche ed è sotto il controllo pubblico esercitato dagli enti locali e enti da questi partecipati che ne sono soci;
- 3) che il presente accordo perfeziona la realizzazione di attività formative in carattere di cooperazione stabile mediante la Fondazione SIPL che ha durata illimitata ai sensi del proprio Statuto (art. 1);
- 4) l'accordo formalizza e realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune e l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- 5) sussiste un preciso interesse pubblico a che le attività formative per gli addetti alle strutture di polizia locale raggiungano livelli di alta qualità in quanto la SIPL è soggetto qualificato che vanta anni di esperienza nel settore, annovera moltissimi soci aderenti ed eroga corsi di prima formazione per i neo assunti e aggiornamento delle competenze del personale, lungo tutto l'arco della vita professionale sia mediante l'approfondimento di materie specialistiche che mediante mirati all'acquisizione di indispensabili competenze trasversali, quali quelle relazionali, comunicative e gestionali, applicate allo specifico contesto della Polizia locale;
- 6) i sottoscrittori pervengono al presente accordo per coordinare i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune realizzando una collaborazione sinergica su attività di interesse comune;
- 7) la Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale dà atto del rispetto della condizione di cui alla lettera c), comma 6, articolo 5, del d.lgs. 50/2016 impegnandosi a svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

#### CONSIDERATO CHE

sono dunque sussistenti i requisiti di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016

#### RITENUTO DI

procedere dunque alla sottoscrizione del presente accordo tra le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, il Comune di Modena e la Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1  
(Oggetto e premesse)

1. Con il presente accordo, in attuazione delle leggi regionali citate in premessa, le parti confermano di individuare la Fondazione SIPL quale partner strategico per sviluppare attività di qualificazione e sviluppo dei servizi di polizia locale e quindi, nel perseguimento dell'interesse pubblico e nel loro esclusivo interesse, di avvalersi della Fondazione SIPL per:

- a) sviluppare attività formative e iniziative di interesse regionale in forma stabile e cooperativa a favore degli addetti alle strutture di polizia locale dei rispettivi territori;
- b) progetti di comune interesse promuovendo lo scambio di informazioni necessarie a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il conseguimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.

2. Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente accordo.

Art. 2  
(Attività ed oneri)

1. Le attività oggetto del presente Accordo saranno svolte presso i locali della SIPL ovvero nelle sedi concordemente individuate dalle Parti, secondo le diverse e contingenti esigenze operative.

2. La Fondazione SIPL approva ogni anno un piano di attività sulla base delle richieste dei membri, secondo quanto previsto dalla relativa disciplina di riferimento.

3. Per le attività di rispettiva competenza, ciascuna delle parti attribuisce annualmente alla Fondazione SIPL le risorse necessarie per lo sviluppo del piano delle attività; la Fondazione SIPL provvederà a curare gli aspetti tecnici per l'attuazione del piano delle attività nonché eventuali forme di sperimentazione innovative mettendo a disposizione il proprio *know-how*.

4. Le attività previste dal piano delle attività di cui al comma 2 sono da considerarsi attività di istituto.

5. Si considerano, altresì, attività di istituto, quelle rivolte agli altri enti partecipanti e pubbliche amministrazioni che abbiano stipulato con la Scuola accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 50/2016.

6. Secondo quanto stabilito dal piano delle attività rivolte a ciascuna parte sottoscrittrice, la partecipazione alle medesime potrà essere cofinanziata dagli enti locali beneficiari.

7. Ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, le erogazioni di cui ai commi 4 e 5 non sono da intendersi come corrispettivo per attività a mercato aperto.

Art. 3  
(Impegni)

1. La Fondazione SIPL, sulla base dell'ultimo bilancio approvato:
  - a) informa ogni anno i sottoscrittori sulle attività svolte a loro favore e a favore degli enti di cui all'articolo 2, comma 5 e su quelle svolte a mercato;
  - b) si impegna a fornire annualmente un report sui costi delle attività svolte.
  
2. I sottoscrittori si impegnano al rispetto del presente accordo, informandosi di ogni elemento che possa influire sulla sua corretta applicazione.

Art. 4  
(Validità)

1. Il presente accordo ha durata triennale ovvero fino alla eventuale modifica dello statuto della SIPL o leggi regionali citate in premessa che facciano venire meno i presupposti per la sua sottoscrizione.
  
2. Previa intesa fra le Parti, l'accordo potrà essere rinnovato per periodi di uguale durata.

Art. 5  
(Controversie)

1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.
  
2. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.

Art. 6  
(Atti attuativi)

1. Ciascuna delle parti può sottoscrivere protocolli ovvero accordi operativi ed attuativi con la Fondazione SIPL, nel rispetto del presente accordo quadro.

Art. 7  
(Riservatezza)

1. Ciascuna delle parti si rende garante che il personale da essa destinato allo svolgimento delle attività mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene tutte le informazioni ed i documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito del presente contratto e a non farne usi diversi da quelli per i quali sono stati messi a disposizione.
2. Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo in conformità al d.lgs. 196 del 2003.
3. Qualunque iniziativa di comunicazione che riguardi le attività oggetto del presente Accordo dovrà dare menzione del ruolo avuto dalle Parti nelle realizzazioni progettuali.
4. Il nome, il marchio ed ogni segno distintivo di ciascuna delle Parti sono di proprietà esclusiva delle medesime e pertanto il presente Accordo non costituisce in alcuna misura autorizzazione o licenza d'uso di essi.

Art. 8  
(Disposizioni fiscali)

1. La presente convenzione viene svolta nell'ambito dell'attività istituzionale della Fondazione SIPL e non in esercizio di impresa, per cui è da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e non soggetta peraltro, alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del DPR n. 600/73.
2. Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso e non è soggetto a imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16, della tabella, allegato B, del DPR 642/1972.

Art. 9  
(Sottoscrizione)

1. Il presente accordo è sottoscritto in forma digitale ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990.